COMUNE DI CRESSA

Provincia di Novara

Verbale n. 03 **Data 08.02.2025**

OGGETTO: **Parere del Revisore unico sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) — Determinazioni**

L'anno 2025, il giorno 8 del mese di Gennaio, l'organo monocratico di revisione economico finanziaria, nella persona del Dott. Pasquale De Rose provvede all'esame della proposta di deliberazione ad oggetto" "Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) - Determinazioni".

Comune di Cressa Prot. n. 0000725 del 10-02-2025 arrivo Cat. 2

****

Il Revisore Unico

Considerato che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato *"accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";*
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'articolo 9 del dl n. 152/2021, in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e* 860 *sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio* delle *certificazioni di* cui *all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile* 2013, *n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.* 64. I *tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora proceduto a pagare.*
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del* risultato *di amministrazione,*

Considerato inoltre che:

- l'articolo 1, comma 859 dispone che le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, si applicano "se *il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo* 14 *marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non* si sin *ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non* si *applicano* se *il debito commerciale residuo scaduto, di* cui *al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del* 2013, *rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio".* Sancisce inoltre che le **stesse misure si** applicano *"le misure di cui ai commi 862 o* 864 se *rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo*

annuale dei *pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come* fissati *dall'articolo* 4 *del decreto legislativo 9 ottobre* 2002, n. 231."

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *"le misure* di cui *al comma 862, lettera a), al comma* 864, *lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo* 14 *marzo* 2013, *n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma* 867 *e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."*

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 863, della sopra richiamata legge n. 145 del 2018 dispone che *"Nel corso dell'esercizio l"accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma* 862 è *adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto* di *beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di* spesa *che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in* cui *sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.*

Rilevato che dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali si acquisiscono le seguenti informazioni:

- Stock del debito al 31/12/2023 €. 2.073,39
- Stock del debito al 31/12/2024 €. –zero
- Fatture pervenute sulla piattaforma nel corso dell'esercizio 2024 €. 1.342.661,22
- Tempio medio ponderato di ritardo - piattaforma - 8,54 gg.

Rilevato che:

- l'Ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'Esercizio 2023 all'Esercizio 2024;
- l'Ente ha un indicatore di ritardo sui pagamenti pari a -8,54;

Rilevato pertanto che

- l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;

Il Revisore prende atto della proposta di non attivare il fondo di garanzia debiti commerciali per i motivi sopra riportati ed

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.239 del d.lgs.267/2000

L'organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Cressa Prot. n. 0000725 del 10-02-2025 arrivo Cat. 2